



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

#### OGGETTO

**CONTRATTAZIONE 2020 E 2021: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA PRESTAZIONI TERMALI.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

**VISTA** la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

**VISTA** la Legge 24.10.2000 n. 323 "Riordino del settore termale";

**VISTO** il D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. 1 comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502";

**CONSIDERATO** che il procedimento per la determinazione dei tetti di spesa per acquisto di prestazioni termali è stabilito, per ciascuna regione, tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 323/2000 "Riordino del settore termale" ed in particolare dall'art. 4 della L. 323/2000 che al comma 4 dispone *"L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;

**RICHIAMATA** l'Intesa, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, nella quale è stato stabilito il riparto tra le Regioni della quota del FSR destinato alle prestazioni termali;

**RITENUTO** di recepire l'Intesa Rep. Atti n. 169/CSR del 17.10.2019 sottoscritta, in attuazione dell'art. 4 della Legge 323/2000, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019/2021;

**CONSIDERATO** che il nuovo Accordo Nazionale 2019/2021 conferma la validità e invarianza delle tariffe approvate con il precedente Accordo Nazionale per il triennio 2016/2018 - Rep Atti n. 18/CSR del 09.02.2017 - e conseguentemente permette di conformarsi al riparto previsto con l'Intesa anzidetta;

**RITENUTO** pertanto di poter definire i tetti di spesa del biennio 2020-2021 per le prestazioni termali, in assoluta continuità con la precedente programmazione economica, data la confermata validità e invarianza delle tariffe per il triennio 2016/2018 e del riparto di cui all'Intesa Rep. Atti 18/CSR del 09.02.2017;

**PRECISATO** che, per il 2019, così come previsto dalla citata L. 323/2000, in assenza degli accordi nazionali su richiamati successivamente sopravvenuti (Intesa Rep Atti n. 169/CSR del 17.10.2019) il tetto di spesa per le strutture termali della Regione Abruzzo è stato determinato con DGR n. 318 del 03.06.2019, tenendo conto del Decreto commissariale n. 55/2016 del 10.06.2016, recepito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 505 del 26 luglio 2016 recante "Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale 2016 - 2018", con valutazione sulla sostenibilità della spesa costante e corrispondente a quella prevista per gli anni 2014 - 2015 (Decreti commissariali n. 126/2014 e 165/2014);

**RICHIAMATA** la DGR n. 153 del 16.03.2021 recante "*Contrattazione 2020 e 2021: definizione Linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate. Emergenza Covid*", con la quale è stato approvato lo schema negoziale per l'acquisto di prestazioni ospedaliere e dell'area territoriale da privato accreditato, all'esito delle attività di interlocuzione con le Aziende sanitarie e con gli erogatori privati accreditati;

**CONSIDERATO** che, per espressa disposizione del su richiamato provvedimento regionale, la procedura complessa di negoziazione con le strutture private si conclude con l'individuazione dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere e dell'area territoriale in successivo atto;

**CONFERMATO** che l'accordo contrattuale 2020-2021 per le prestazioni termali:

- verrà sottoscritto - l'art.8, comma 4, della legge regionale n.32 del 31.07.2007 e ss.mm.ii. - tra la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati accreditati;
- conterrà i riferimenti alle disposizioni attinenti al tipo di prestazione a cui il presente atto si riferisce, come specificato nello schema approvato con DGR 153/2021;

**CONFERMATO** altresì la procedura per la contrattazione 2020-2021, già descritta nella DGR 153/2021 e precisamente:

- la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in conformità all'allegato schema contrattuale, sarà inviata a mezzo pec per la sottoscrizione con modalità elettronica al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, che provvederà a restituirla sottoscritta digitalmente agli uffici regionali o a trasmettere ad essi le motivazioni della mancata sottoscrizione entro 7 giorni dal ricevimento;
- la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà la conclusione, con esito positivo, delle verifiche preliminari alla stipula del contratto;
- è fissato in 7 giorni decorrenti dalla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del contratto firmato dal Direttore Generale della ASL territorialmente competente il termine ultimo per la sottoscrizione digitale da parte dei rappresentanti legali degli erogatori privati;
- la sottoscrizione digitale di ciascun contratto da parte del Presidente della Giunta regionale conclude l'iter procedimentale delle firme;
- i tetti che saranno stabiliti, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati, nel periodo di riferimento, ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;
- eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati sono esclusi dal procedimento di negoziazione di cui al presente atto, salve le deroghe espressamente ammesse da provvedimenti regionali, anche in relazione alla fase pandemica;

**RIBADITO** che, ai sensi dell'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico

del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

**RITENUTO**, in ossequio alle indicazioni del Tavolo di monitoraggio, che i Direttori Generali potranno sottoscrivere all'esito delle verifiche di competenza circa eventuali obblighi di emissione di nota di credito per extrabudget 2019 e a ogni altra verifica e adempimento di competenza, condizioni alla perfezionamento del contratto 2020-2021 nei confronti delle strutture interessate;

**ATTESO** che nei confronti degli erogatori privati che non pervengano alla sottoscrizione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTE** le disposizioni nazionali ed in particolare il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244) e i conseguenti indirizzi regionali di settore in materia di fatturazione elettronica;

**RIBADITO** che la Regione Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget, considerate in ogni caso inesigibili;

**RILEVATO** che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

**PRECISATO** che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE  
D E L I B E R A  
per le motivazioni specificate in premessa,  
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

**1. di recepire** l'Intesa Rep. Atti n. 169/CSR del 17.10.2019 sottoscritta, in attuazione dell'art. 4 della Legge 323/2000, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019/2021;

**2. di confermare** che i tetti di spesa del biennio 2020-2021 per le prestazioni termali, sono definiti in assoluta continuità con la precedente programmazione economica, confermata la validità e l'invarianza delle tariffe per il triennio 2016/2018 e del riparto di cui all'Intesa Rep. Atti 18/CSR del 09.02.2017, con la precisazione che, per il 2019 - così come previsto dalla citata L. 323/2000, in assenza degli accordi nazionali su richiamati successivamente sopravvenuti (Intesa Rep Atti n. 169/CSR del 17.10.2019) - il tetto di spesa per le strutture termali della Regione Abruzzo è stato determinato con DGR n. 318 del 03.06.2019;

**3. di dare atto** che gli erogatori privati accreditati per prestazioni termali, con i quali si procede alla negoziazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto per il biennio 2020-2021, sono individuati nell'Allegato 1;

**4. di approvare** il tetto di spesa massimo complessivo di € 6.580.802/00 (seimilionicinquecentottantamilaottocentodue/00), biennio 2020-2021, distinto per anno di riferimento e ripartito tra gli erogatori privati accreditati, come riportato in dettaglio nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**5. di notificare** il presente atto, con gli allegati, agli erogatori privati accreditati da contrattualizzare a mezzo posta elettronica certificata;

**6. di stabilire** che la procedura per la contrattazione 2020-2021, già descritta nella DGR 153/2021 è la seguente:

- la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in conformità all'allegato schema contrattuale, sarà inviata a mezzo pec per la sottoscrizione con modalità elettronica al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, che provvederà a restituirla sottoscritta digitalmente agli uffici regionali o a trasmettere ad essi le motivazioni della mancata sottoscrizione entro 7 giorni dal ricevimento;
- la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà la conclusione, con esito positivo, delle verifiche preliminari alla stipula del contratto;
- è fissato in 7 giorni decorrenti dalla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del contratto firmato dal Direttore Generale della ASL territorialmente competente il termine ultimo per la sottoscrizione digitale da parte dei rappresentanti legali degli erogatori privati;
- la sottoscrizione digitale di ciascun contratto da parte del Presidente della Giunta regionale conclude l'iter procedimentale delle firme;
- i tetti che saranno stabiliti, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati, nel periodo di riferimento, ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;
- eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati sono esclusi dal procedimento di negoziazione di cui al presente atto, salve le deroghe espressamente ammesse da provvedimenti regionali, anche in relazione alla fase pandemica;

**7. di precisare** che ai sensi dell'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

**8. di dare atto** che, con riferimento agli erogatori privati che non intendono sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**9. di dare atto** altresì che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale;

**10. di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;

**11. di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private accreditate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

L'Estensore

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)